

Assicurazione Vita Rendita Vitalizia da Non Autosufficienza o Invalidità Permanente da Infortunio

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assicurazione Infortuni Globale 12.19

Il presente documento è stato redatto in data 01/12/2019 ed è l'ultima versione disponibile



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.0061 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vita S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un contratto che garantisce, a fronte del pagamento dei premi annui variabili, l'erogazione di una Rendita in caso di perdita dell'autosufficienza nel compimento delle attività elementari della vita quotidiana o in caso di Invalidità Permanente da Infortunio. L'attivazione di tali garanzie potrà avvenire esclusivamente: nel caso in cui venga contestualmente sottoscritta la sezione infortuni, al questionario contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale relative all'assicurando, siano state date tutte risposte negative e l'età dell'assicurando alla data di decorrenza del contratto non sia inferiore ai 18 anni e superiore a 54 anni.



Che cosa è assicurato/Quali sono le Prestazioni?

Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell'Assicurato

Il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere a seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e finché l'Assicurato è in vita.

Prestazione assicurata in caso di invalidità permanente da infortunio

Il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di invalidità permanente da infortunio subito dall'Assicurato stesso nel corso della durata contrattuale, di grado pari o superiore al 66% da corrispondere finché l'Assicurato è in vita.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza: è escluso dalla garanzia i casi di perdita di autosufficienza dovuti al dolo del Contraente e/o del Beneficiario, partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi, incidente di volo, partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, partecipazione attiva a guerra civile, tumulti o sommosse ed atti di terrorismo, tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente, alcolismo ed uso di droghe, rifiuto di seguire le prescrizioni mediche, contaminazione chimica, batteriologica o radioattiva, malattie nervose e mentali di origine non organica.
- ✗ Prestazione assicurata in caso di invalidità permanente da infortunio: sono esclusi dalla garanzia i casi di invalidità permanente da infortunio dovuti alle seguenti cause: uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei, di veicoli o natanti a motore, affezione, contagio, intossicazione, azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato, suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo dell'Assicurato, pratica di sport pericolosi, gli avvelenamenti e le infezioni.

Sono altresì esclusi gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di esposizione a radiazioni, conseguenti a stato di etilismo, abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, subiti in stato di detenzione conseguente a condanna dell'assicurato, occorsi in occasione di partecipazioni ad imprese temerarie, causati da contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Non rientrano nella garanzia prestata le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio e le ernie di origine non traumatica.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia relativa alla sola rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza prevede:
 - un periodo di carenza di 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente all'insorgenza di malattie, compresa la malattia di Alzheimer.
- ! Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della rata, la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 6 mesi.



Dove vale la copertura?

- ✓ Il contratto assicura il rischio di non autosufficienza e invalidità permanente da infortunio senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della Rendita Assicurata in base all'età reale.

I cambiamenti di professione dell'Assicurato in corso di contratto non devono essere comunicati.

La denuncia dello stato di non autosufficienza deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che attesti lo stato di non autosufficienza, l'epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza.

a denuncia di invalidità permanente da infortunio, corredata da un certificato medico in originale, deve essere fatta alla Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato/Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.



Quando e come devo pagare?

L'entità del premio dipende dall'età dell'Assicurato e dall'ammontare della rendita annua assicurata. Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport praticati).

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

Il premio versato non è gravato da alcun tipo di imposta a carico del Contraente.

Il pagamento del Premio annuo deve avvenire ad ogni ricorrenza annua oppure può effettuarsi mediante la corresponsione di rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili; in tali casi gli importi delle rate di Premio saranno maggiorati degli interessi di frazionamento.

Nel caso in cui il Contraente abbia optato per il frazionamento mensile del premio, i premi successivi (le rate di Premio successive al Premio di perfezionamento) dovranno essere corrisposti tramite addebito diretto SDD sul conto corrente del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata contrattuale della garanzia è pari a 10 anni.

Il contratto si intende perfezionato quando il Contraente abbia provveduto a corrispondere il premio di perfezionamento e abbia ricevuto da parte della Società l'originale di polizza sottoscritto dalla medesima.

L'assicurazione decorre dal giorno in cui viene firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva.

La copertura viene attivata a partire dalla Data di Decorrenza.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

E' possibile recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

La risoluzione del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può inoltre avvenire a seguito di interruzione del pagamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ

NO

In caso di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto. Le condizioni economiche dell'operazione sono contenute nel Dip aggiuntivo alla rubrica "Quali costi devo sostenere?"